



**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice delegato dott. Gianmarco Marinai,

nella procedura di Amministrazione Straordinaria 1/2013 di **LUCCHINI SPA**,

vista la domanda di insinuazione al passivo depositata in data 3.10.2023 dagli Eredi Corrado Gervasoni;

esaminati gli atti, osserva quanto segue.

1. I ricorrenti, in proprio e quali eredi di Corrado Gervasoni, chiedono il risarcimento per i danni (evento morte) provocati al loro congiunto dalla prolungata esposizione ad amianto avvenuta nel corso degli anni (dall'1.11.1974 al 31.12.1992), allorché egli lavorava nell'acciaieria di Lucchini s.p.a..

Esponevano che i primi gravi problemi di salute si sono verificati a fine 2018 e che la morte è sopraggiunta il 6.4.2020 a causa di mesotelioma pleurico peritoneale.

La domanda di ammissione al passivo è avvenuta il 3.10.2023.

2. L'Amministrazione straordinaria Lucchini s.p.a., oltre a ritenere la domanda infondata nel merito, eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della domanda per essere stata la stessa depositata ben oltre il termine per la formulazione delle domande di ammissione al passivo e per non essere giustificato il ritardo.

3. L'eccezione di inammissibilità è fondata.

3.1. Per quanto, nell'ultimo comma dell'art. 101 l.fall. manchi un riferimento in proposito, la Cassazione (Cass. 13/10/2011 n. 21189) in tema di insinuazione ultratardiva di crediti tributari, ha affermato che bisogna considerare il comportamento effettivo tenuto dal creditore, per cui l'amministrazione finanziaria, una volta che abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l'espletamento di tali incombenze.

Tale linea interpretativa successivamente confermata, in termini più generali, dalla stessa Corte (Cass. 24/11/2015, n. 23975), per la quale "il creditore che abbia ricevuto l'avviso ex art. 92 l.fall. oltre il termine annuale di cui al successivo art. 101, comma 1, può chiedere di insinuarsi al passivo ai sensi dell'ultimo comma della medesima disposizione, ma deve farlo nel tempo necessario a

prendere contezza del fallimento ed a redigere la suddetta istanza, dovendo quel tempo essere indicato non già in un termine predeterminato, ma essere rimesso alla valutazione del giudice di merito, secondo un criterio di ragionevolezza, in rapporto alla peculiarità del caso concreto".

Peraltro, più recentemente, la Suprema Corte è intervenuta in modo più preciso in relazione – in un primo momento – ai crediti prededucibili, affermando che l'art. 101 non è applicabile ai crediti prededucibili, ma che tale inapplicabilità "non implica, però, che la possibilità di insinuazione del creditore sopravvenuto non incontri limiti temporali di sorta (se non quello indiretto rappresentato dalla sopravvenuta chiusura della procedura fallimentare), ed ha aggiunto che "lo spazio dell'anno - che è fissato come regola per le domande tardive dalla L. Fall., art. 101 - si mostra come la misura temporale espressiva dell'attuale sistema in materia. Con la conseguenza che le domande dei crediti sopravvenuti debbono essere presentate nel termine di un anno dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare", di modo che l'anno diventa il termine di portata valevole sia per le domande tardive che supertardive "non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost." (Cass. 7/11/2019, n. 28799; Cass. 10/07/2019, n. 18544; Cass. 17/02/2020, n. 3872; Cass. 13.5.2021, n. 12735).

Ancora, successivamente all'entrata in vigore del Codice della Crisi, la Cassazione – pur non ritenendo direttamente applicabili ai fallimenti le nuove norme – ha adottato un'interpretazione ancora più restrittiva, superando l'orientamento che si era venuto consolidando e sopra riassunto. In particolare, Cass. 5.4.2022 n. 11000 ha statuito che l'istante ha l'onere di provare la non imputabilità del ritardo nella proposizione della domanda sia con riferimento alla causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione, sia alla causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediante ed il compimento dell'atto, che si vuole utilmente posto in essere.

Il concetto di "immediatezza della reazione" non implica che l'istanza debba intervenire, comunque, entro il termine del quale si alleggi essere stata impossibile l'osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento, ossia come immediata attivazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa. L'importante è che al soggetto non sia concesso uno *spatium temporis* eccessivamente ridotto, il quale sarebbe quindi non ragionevole (nella fattispecie è stata ritenuta inammissibile l'insinuazione proposta a distanza di 10 mesi e 20 giorni circa dal sorgere del credito).

3.2. Nella fattispecie, come detto, i ricorrenti, in proprio e quali eredi di Corrado Gervasoni, hanno chiesto il risarcimento per i danni da morte del congiunto, avvenuta il 6.4.2020 a causa di mesotelioma pleurico peritoneale.

La domanda di ammissione al passivo è stata notificata il 3.10.2023.

La perizia dott. Fumagalli, che riconosce, almeno in termini probabilistici, un nesso causale tra esposizione ad amianto e l'insorgenza della patologia, è datata 27 ottobre 2021 e la messa in mora della Lucchini RS (cessionaria del ramo d'azienda) è datata 8 febbraio 2022 (e risulta riscontrata negativamente il 15 marzo 2022). Risale al 6 maggio 2022 la messa in mora della Lucchini s.p.a. in Amministrazione straordinaria, che ha risposto respingendo la richiesta in data 13 maggio 2022.

Anche, dunque, a voler ritenere giustificato il (grave) ritardo intercorso tra morte del congiunto e la perizia (un anno e 8 mesi), non appare giustificabile il successivo ritardo (4 mesi) per la messa in mora della Lucchini RS, ma soprattutto non trova alcuna giustificazione la prolungata inerzia protrattasi dal maggio 2022 al momento della proposizione dell'insinuazione al passivo avvenuta, come detto, il 13 ottobre 2023, quasi un anno e mezzo dopo, del tutto incompatibile con i tempi delle procedure concorsuali.

La domanda, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di insinuazione al passivo proposta dagli Eredi di Corrado Gervasoni.

Si comunichi.

Livorno, 31 gennaio 2024

IL GIUDICE DELEGATO  
*dott. Gianmarco Marinai*